

# Seveso: nuove norme per l'assetto del territorio

---

1 Dicembre 2005

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2005 (Supplemento Ordinario n. 189) il Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 che, in attuazione della Direttiva europea 2003/105/CE, modifica il D.Lgs. 334/1999 (cd. Seveso II) sul controllo degli incidenti connessi con determinate sostanze chimiche altamente pericolose per l'uomo e l'ambiente presenti in impianti produttivi.

Per quanto di interesse del settore - integrando l'art. 14 del D.Lgs. 334/1999 che contiene già una serie di disposizioni urbanistiche ed edilizie in caso di realizzazione di nuovi impianti o ampliamento di quelli esistenti ovvero di insediamenti e infrastrutture intorno a questi ultimi - viene stabilito l'obbligo per gli enti locali di prevedere, nell'elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione, opportune distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose elencate nell'allegato I dello stesso Decreto e le zone residenziali o comunque interessate dal pubblico, le vie di trasporto ovvero le aree di interesse naturale, paesaggistico o culturale (art. 8 D.Lgs. 238/2005).

A tal fine è prevista la redazione da parte della Presidenza del Consiglio, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto, di linee guida in materia di assetto del territorio nelle zone interessate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da seguire nella formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Le linee guida costituiranno quindi una integrazione di quanto già stabilito in materia dal D.M. 9 maggio 2001 che contiene i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per tali zone.

Si fa presente comunque che al punto 3 (Pianificazione urbanistica) dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 è ammessa la possibilità, in caso di limitazioni all'edificazione conseguenti all'attuazione della normativa "Seveso", di trasferire i relativi diritti edificatori in aree adiacenti ovvero, ove lo consentano le normative di piano, su altre aree del territorio interessato.

Il concetto è stato ora rafforzato con l'introduzione dell'istituto della compensazione ambientale, da parte della Legge 308/2004 (Delega ambientale) che, all'art. 1, commi 21 - 24, attribuisce al privato la facoltà di chiedere al Comune il trasferimento dei diritti edificatori già assentiti - ma non più esercitabili a causa della successiva imposizione di un vincolo diverso da quelli di natura urbanistica - su altra area del territorio comunale di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

1921-ALLEGATO 8.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 7.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 6.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 5.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 4.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 3.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 2.pdf [Apri](#)

1921-ALLEGATO 1.pdf [Apri](#)

1921-Dlgs 21 settembre 2005 n238.pdf [Apri](#)